



**INDICAZIONI OPERATIVE
PER L’AFFIDAMENTO
DEI
CONTRATTI PUBBLICI**

**(Appendice B:
lavori di somma urgenza)**

Sommario

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1 – OGGETTO E FINALITA'

§ 2 – LA NORMATIVA DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

SEZIONE 2– PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA

§ 3 – IL VERBALE DI SOMMA URGENZA E L'ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

§ 4 – LA COPERTURA DELLA SPESA E L'APPROVAZIONE DEI LAVORI

§ 5 – CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE

§ 6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

SEZIONE 3 – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORME

§ 7 – ALTRE IPOTESI DI URGENZA CONTEMPLATE DAL CODICE DEI CONTRATTI

§ 8 – LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

§ 9 – SOMME URGENZE E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Con Circolare del Segretario Generale protocollo n. 172169 in data 23 dicembre 2019 si è provveduto ad emanare "*Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della programmazione e della progettazione)*". Nel documento, da intendersi richiamato in questa sede, si legge che la finalità è quella di fornire agli Uffici della Provincia di Brescia indicazioni operative al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni da parte di tutti i Settori dell'Ente. Il medesimo documento potrà essere recepito anche dai Comuni e altri Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" per la definizione di criteri operativi uniformi e trasparenti da applicare alle procedure di affidamento di contratti pubblici condotte dagli stessi in autonomia.
2. Le presenti indicazioni hanno, invece, ad oggetto, **lavori di somma urgenza**, in attuazione a quanto previsto dal documento principale che demanda a singole appendici l'approfondimento di particolari tematiche di rilievo per l'Ente. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 163 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*) del decreto legislativo n. 50/2016 e alle altre norme in esso richiamate.
3. Le presenti istruzioni operative rappresentano anche una misura di carattere generale prevista nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Brescia con la conseguenza che la loro applicazione sarà ricompresa nel monitoraggio sull'attuazione e sull'efficacia delle misure previsto dal Piano stesso.

4. Restano in ogni caso ferme le norme del decreto legislativo n. 50/2016 (nel seguito: “Codice”), del previsto Regolamento unico di esecuzione attuazione e integrazione del Codice stesso, oltre che le interpretazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione e giurisprudenziali nel tempo vigenti.

§ 2 – LA NORMATIVA DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

1. Per gli Enti Locali, in caso di lavori di somma urgenza, vengono in rilievo sia norme contenute nel decreto legislativo n. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), sia norme contenute nel decreto legislativo n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*). Nella tabella che segue, sono riassunte le principali norme di legge:

Norma	Contenuto (sintesi)
	Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) Parte II – Contratti d’appalto per lavori servizi e forniture Titolo IV – Regimi particolari d’appalto Capo VI – Appalti e procedure in specifici settori Sezione I – Difesa e sicurezza Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)
Art. 163, co. 1	In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio , il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale , in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità .
Art. 163, co. 2	L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente.
Art. 163, co. 3	Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Art. 163, co. 4	Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di soma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori . Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale , la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 163, co. 5	Norma che prevede l’ immediata sospensione dei lavori in caso di mancata approvazione da parte dell’organo competente e la liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
Art. 163, co. 6, co. 8, co. 9	Le norme prevedono l’inserimento degli eventi emergenziali di protezione civile tra le circostanze di somma urgenza, tramite il richiamo alla legge n. 225/1992 (legge nel frattempo abrogata, i cui riferimenti sono ora da intendersi al decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della protezione civile”).

	<p>Sono inoltre previsti specifici limiti e condizioni per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, sempre in caso di eventi emergenziali di protezione civile.</p> <p>In caso di forniture e servizi, in assenza di prezzari di riferimento, l'affidamento avviene ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente dalle parti (salva determinazione definitiva del prezzo previa verifica di congruità). In tale caso è prevista la comunicazione all'ANAC che, entro 60 gg rende il proprio parere in ordine alla congruità del prezzo.</p>
Art. 163, co. 7	<p>La norma prevede che, qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari autocertifichino il possesso dei requisiti (per l'affidamento di contratti di uguale importo con procedura ordinaria). È previsto il controllo dei requisiti in un termine congruo (compatibile con la situazione di emergenza), comunque entro 60 gg dall'affidamento, dandone atto nel primo provvedimento utile. In assenza di controlli con esito positivo, non si possono erogare somme (neanche acconti). In caso di esiti negativi dei controlli, è previsto il recesso dal contratto, salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso di eventuali spese anticipate, nei limiti delle utilità conseguite, e le segnalazioni alle competenti autorità.</p>
Art. 163, co. 10	<p>Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.</p>
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000)	
Art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese)	
Art. 191, co. 3	<p>Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.</p>
Art. 191, co. 4	<p>Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.</p>
Art. 194 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)	
Art. 194, co. 1	<p>Con deliberazione consiliare [...], gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.</p>

SEZIONE 2 – PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA

§ 3 – IL VERBALE DI SOMMA URGENZA E L'ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Al fine di dare corretta attuazione alle norme di legge, è importante che le circostanze fattuali di somma urgenza trovino puntuale riscontro nel previsto verbale, con l'indicazione dei motivi dello stato di urgenza, delle cause che lo hanno provocato e dei lavori necessari per rimuoverlo. In particolare, va posta la dovuta attenzione alla sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze fattuali di somma urgenza che non consentono alcun indugio e che precludono, pertanto, la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento dei lavori, oltre che al fatto che tali circostanze siano sopravvenute e non fossero in precedenza già note alla stazione appaltante. Altrettanta attenzione va posta - anche ai fini dell'ordinazione a terzi e della perizia giustificativa dei lavori - alla corretta quantificazione degli interventi, nella misura indispensabile (strettamente necessaria) per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, rimandando tutto ciò che non è immediatamente indispensabile ad interventi successivi da svolgersi secondo le ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici.
2. Dal punto di vista organizzativo, fermo restando quanto indicato al punto precedente, il soggetto tra il RUP e il tecnico della Provincia che si reca prima sul luogo provvede a:
 - a. redigere il verbale di somma urgenza: nel silenzio della legge, si ritiene che debba essere redatto in giornata;
 - b. disporre l'immediata esecuzione dei lavori: contemporaneamente alla redazione del verbale di somma urgenza;
 - c. compilare una perizia giustificativa dei lavori necessari: entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori (termine di legge);
 - d. trasmettere la perizia alla stazione appaltante, unitamente al verbale di somma urgenza, per l'approvazione dei lavori e la copertura finanziaria: trasmissione da effettuare al dirigente del Settore di appartenenza entro lo stesso termine di cui alla lettera precedente.

Qualora a recarsi sul posto per primo sia il tecnico della Provincia, lo stesso tiene costantemente aggiornato dei passaggi effettuati il RUP al fine di consentire allo stesso l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo di cui all'articolo 31 del Codice. Il RUP provvede ad aggiornare costantemente il dirigente del Settore di appartenenza.

3. Per quanto attiene all'ordinazione a terzi, si ritiene di precisare l'opportunità, in ossequio ai principi della buona amministrazione, nonché di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, e fatte salve cause ostative da documentare, di consentire l'attuazione di una rotazione fra gli operatori economici ai quali viene rivolta l'ordinazione. Pertanto, il RUP o il tecnico della Provincia, nell'effettuare l'affidamento dei lavori ai

sensi delle norme di legge, faranno riferimento ad elenchi di operatori economici in precedenza costituiti seguendo, appunto, il criterio della rotazione.

4. Al fine di consentire la verifica circa il rispetto dei termini previsti dalla legge per la successiva approvazione dei lavori e copertura della spesa, è necessario che tutti gli atti di cui sopra rechino data certa e siano tempestivamente acquisiti al protocollo generale della Provincia.

§ 4 – LA COPERTURA DELLA SPESA E L'APPROVAZIONE DEI LAVORI

1. Ai fini della approvazione dei lavori (già oggetto di ordinazione a terzi) e della copertura (successiva) della relativa spesa, tenuto conto dell'assetto istituzionale delle Province, sono previsti (in tutti i casi, a prescindere dalla presenza o meno di fondi sull'apposito capitolo di bilancio) i seguenti passaggi, i cui termini massimi per provvedere sono da intendersi **perentori**:

- a. **decreto del Presidente della Provincia** che sottopone al Consiglio Provinciale l'adozione del provvedimento di riconoscimento della spesa quale debito fuori bilancio, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Decreto da adottarsi **entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi**;
- b. **deliberazione del Consiglio Provinciale** recante provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) TUEL (**debito fuori bilancio**), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Deliberazione da adottarsi **entro 30 giorni dalla data del decreto di cui alla lettera a), e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso** se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Inoltre, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa oltre che di legalità, gli atti di cui sopra dovranno anche indicare i principali passaggi (elementi di fatto) con le relative date, in particolare quella in cui è stata effettuata l'ordinazione a terzi, al fine di rendere immediatamente evidente il rispetto della tempistica di legge.

2. Per ovvi motivi di carattere organizzativo, in relazione alle procedure e ai tempi di adozione dei decreti presidenziali e di convocazione dell'organo consiliare, è necessario e indifferibile che il Presidente della Provincia e il Segretario Generale **siano informati**, tramite lo Staff di Direzione, dell'evento "eccezionale o imprevedibile" **entro e non oltre il giorno successivo a quello della ordinazione fatta a terzi**.
3. Gli atti di cui sopra sono adottati su proposta del RUP che è altresì responsabile, congiuntamente al dirigente del Settore di appartenenza, del rispetto dei termini di legge. A tale fine, fermo restando il termine per l'informazione di cui al punto 2, le proposte per gli Organi di Governo dell'Ente dovranno essere caricate nell'apposito programma informatizzato in termini compatibili con il rispetto delle previste scadenze

per l'adozione degli atti finali come sopra indicate. In particolare, la proposta di decreto del Presidente della Provincia dovrà perfezionarsi **entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori (vedi § 3, punto 2, lettera d)** e la proposta di deliberazione consiliare dovrà perfezionarsi nel rispetto dei tempi previsti per la convocazione dell'organo (**almeno 7 giorni di preavviso**).

§ 5 – CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE

1. L'articolo 191, comma 4 del TUEL prevede specifiche e pesanti sanzioni in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione dei relativi obblighi contabili, disponendo che in tali casi il rapporto intercorre, ai fini della prestazione e per quanto non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) - riconoscimento dei debiti fuori bilancio - tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. È inoltre previsto che per esecuzioni reiterate e continuative detto effetto si estenda a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
2. La giurisprudenza contabile ha letto la norma in discorso (Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 118/2019/PAR), fornendo i seguenti criteri interpretativi:
 - a. con l'introduzione dell'articolo 1, comma 901, della legge finanziaria n. 145 del 2018 viene abrogato, all'interno del terzo comma dell'articolo 191 del TUEL, il riferimento all'insufficienza delle risorse finanziarie per giustificare l'avvio delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai lavori pubblici di somma urgenza, causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;
 - b. pertanto, secondo la nuova versione della norma, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull'apposito capitolo vi è insufficienza di fondi;
 - c. l'esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità che giustifica l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario prima che venga assunto l'impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta (nel nostro caso il Presidente della Provincia) deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell'alveo del bilancio; il *quantum* da riconoscere, inoltre, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente;

- d. laddove l'iter procedurale seguito dall'amministrazione si sia svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle "modalità" di cui all'articolo 194, comma 1, lettera e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo: in tal caso *l'utilitas* per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente: ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all'ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore, con la novella del 2018, all'intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile; pertanto, laddove l'attività gestionale sia mantenuta entro l'alveo temporale segnato dalla legge non v'è ragione che giustifichi la decurtazione dell'utile d'impresa;
 - e. la violazione di detti termini procedurali, invece, determina l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'articolo 194, comma 1, lettera e) come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile, senza che possano rilevare le motivate ragioni del ritardo: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l'amministratore che ha disposto la fornitura;
 - f. la *ratio* della disposizione si rinviene, proprio, nella circostanza che viene assoggettato al regime speciale derogatorio l'intero settore dei lavori di somma urgenza (e non già come in precedenza solamente nei casi di insufficienza dei fondi) e, pertanto, anche la cadenza temporale entro la quale ricondurre a bilancio le spese sostenute è fissata dal legislatore in termini precisi, sottratti alle valutazioni discrezionali dell'organo di gestione.
3. Nei confronti dell'appaltatore, la normativa prevede che qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione (per gli enti locali, del Consiglio Provinciale), la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. Resta inteso che nella quantificazione dei corrispettivi dovuti, si dovrà tenere conto di quanto sopra indicato.

§ 6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

1. Si ricorda che è prevista la tempestiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente di tutti gli atti di affidamento di lavori di somma urgenza e di

protezione civile con specificazione dell'affidatario, delle modalità della scelta **e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie**, con conseguente necessità di un corrispondente rafforzamento della parte motivazionale degli atti al fine di dare concreta evidenza del rispetto delle precise condizioni poste dalla normativa di riferimento.

2. Per quanto riguarda le modalità attuative della pubblicazione, nonché la relativa tempistica, si fa rinvio a quanto previsto dalla Sezione Trasparenza e Integrità del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione sul Sito Ufficiale dell'Ente, il RUP provvede alla trasmissione degli atti all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i controlli di competenza.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 163, comma 9 del Codice in ordine alla comunicazione all'ANAC del prezzo provvisorio eventualmente applicato in caso di eventi emergenziali di protezione civile, al fine di acquisire dall'Autorità Nazionale il previsto parere sulla congruità del prezzo.

SEZIONE 3 – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORME

§ 7 – ALTRE IPOTESI DI URGENZA CONTEMPLATE DAL CODICE DEI CONTRATTI

1. Con riferimento ai lavori di somma urgenza, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che trattandosi di una disciplina derogatoria dalle ordinarie procedure di affidamento dei lavori, la relativa applicazione presuppone il permanere del nesso di strumentalità tra esigenza di tempestivo intervento e deroga attuata (vedi Cassazione Civile, sentenza n. 20763 del 28 settembre 2009).
2. Si ritiene, pertanto, che le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, possano essere sussistenti nelle sole ipotesi in cui non sia possibile, in riferimento al caso concreto, applicare altre ipotesi di urgenza meno derogatorie contemplate dal Codice. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti norme:
 - a. articolo 60 (Procedura aperta), comma 3: *“Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine **non inferiore a quindici giorni** a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, **per ragioni di urgenza debitamente motivate** dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”*;
 - b. articolo 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), comma 2, lettera c): *“Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
[...]*

*c) nella misura strettamente necessaria quando, **per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili** dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alle procedure di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.*

§ 8 – LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

1. A seguito della deliberazione consiliare relativa alla approvazione dei lavori e conseguente copertura della spesa, si procede alla stipula del contratto d'appalto, di norma nella forma della scrittura privata autenticata.
2. La fase esecutiva del contratto si svolge secondo le ordinarie procedure previste dal Codice.
3. Si rammenta che nessun pagamento all'appaltatore, nemmeno a titolo di acconto, può essere effettuato in assenza di esito positivo dei controlli circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, inizialmente oggetto di autocertificazione da parte dell'affidatario. Di tali controlli - da effettuarsi in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque entro 60 giorni dall'affidamento, e dell'esito favorevole dei controlli stessi, dovrà essere fatto esplicito riferimento a cura del RUP negli atti che dispongono i pagamenti.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui sopra, venga accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei prescritti requisiti, è necessario recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedendo alle segnalazioni alle competenti Autorità.

§ 9 – SOMME URGENZE E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

1. Si richiama in questa sede il *“Regolamento per la disciplina del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti”* approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 458/2018 e successive modificazioni, il quale, tenuto conto della norma di legge e dell'interpretazione giurisprudenziale, all'articolo 1 (Oggetto), comma 4, prevede specificamente l'esclusione dall'incentivo per *“Gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, **gli affidamenti per somma urgenza**, gli affidamenti in house alle Società e agli Enti partecipati dalla Provincia. Non si considera procedura comparativa la mera acquisizione di più preventivi preliminari all'affidamento di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti”*.